

Civile - giudice - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014

Giudice di pace - Dimissioni dall'incarico - Sentenza resa dopo le dimissioni, ma prima della loro accettazione - Inesistenza giuridica della sentenza - Esclusione - Ragioni.

Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che è esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014